PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE

Considerato che il Piano strategico nazionale dei vaccini adottato con Decreto del 2 gennaio 2021, aggiornato con Decreto del 12 marzo 2021, rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione;

Sottolineato che lo stesso piano prevede che "la governance sia assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario e Regioni e Province autonome";

Rilevato che con l'aumentare della disponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la copertura vaccinale della popolazione e che a tal fine risulta importante il coinvolgimento attivo dei professionisti sanitari iscritti agli Albi degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo possibile;

Tenuto Conto che il coinvolgimento dei professionisti sanitari iscritti agli Albi degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nella campagna vaccinale avverrà su adesione volontaria e non obbligatoria;

il Governo, le Regioni e le Province autonome, la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei professionisti sanitari iscritti agli Albi degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.

1. Le parti condividono che i professionisti sanitari iscritti agli Albi degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione partecipano, all'interno dell'equipe vaccinale, alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 su base volontaria ed in base alle specifiche modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata. I predetti professionisti sanitari saranno tenuti a frequentare il Corso ISS ID 174F20 "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19", che sarà esteso oltre la data di scadenza prevista e implementato con uno specifico modulo in FAD, relativo a specifiche competenze dei professionisti medesimi, anche con riguardo all'attività di inoculazione vaccinale, predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità a norma dell'art. 1, comma 465, della Legge di Bilancio 2021. Il superamento del suddetto corso abilita ad effettuare vaccinazioni da parte dei professionisti sanitari iscritti agli Albi degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i quali si impegnano altresì a frequentare gli aggiornamenti ai predetti moduli che potranno essere predisposti e resi disponibili in relazione all'attuazione della campagna vaccinale e ai nuovi vaccini autorizzati.

Le credenziali di accesso al corso sono fornite dall'ISS alla Federazione nazionale degli Ordini dei

tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il reclutamento dei predetti professionisti sanitari avviene da parte delle Regioni e Province autonome, anche attraverso la Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tali professionisti sanitari parteciperanno nelle sedi di somministrazione che saranno indicate dalle Regioni e Province autonome.

2. Garantire l'aggiornamento, in tempo reale, "dell'anagrafe vaccinale" è una condizione indispensabile per assicurare l'efficacia ed il pieno successo della campagna di vaccinazione.

A tal fine, le Regioni e le Province autonome utilizzeranno la piattaforma prevista dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 2021, per trasmettere con immediatezza in modalità telematica all'anagrafe vaccini nazionale anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dai professionisti sanitari iscritti agli Albi degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso le sedi di somministrazione.

- 3. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, per il personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie dei tecnici sanitari di radiologia medica, alle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, il Governo si impegna ad adottare norme volte a consentire a tali professionisti sanitari di aderire all'attività di somministrazione dei vaccini al di fuori dell'orario di servizio, senza incorrere nelle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
- 4. Ai professionisti sanitari iscritti agli Albi degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione partecipanti all'attività vaccinale, sono corrisposti emolumenti per l'attività lavorativa di somministrazione vaccinale contro il SARS-CoV-2. La remunerazione delle prestazioni rese dai suddetti professionisti sanitari rende necessario un finanziamento aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale. Il finanziamento sarà progressivamente definito sulla base dell'andamento della campagna vaccinale.

A tal fine, vi è l'impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti di urgenza per consentire, esclusivamente per il periodo dell'emergenza da COVID-19, in deroga alla vigente normativa, la possibilità di poter effettuare la vaccinazione contro il SARS-CoV-2 e prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della vaccinazione da parte dei professionisti sanitari iscritti agli Albi degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, quantificati sulla base di un compenso di 6,16 euro ad inoculazione.

Il Ministro della Salute

Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini

dei tecnici sanitari di radiologia medica e

delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Firmato digitalmente da